

## CREDITI FORMATIVI INGEGNERI 2018: OTTENERE I CFP IN CONVEGNI, FIERE, CONGRESSI E DIMOSTRAZIONI TECNICI

### Cfp convegni, congressi, fiere e dimostrazioni tecniche

Il 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il testo unico (scarica qui il documento integrale) del **Consiglio Nazionale Ingegneri**, che disciplina il "regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" e sostituisce le disposizioni emanate in precedenza - in particolare la circolare n.722 27 aprile 2016 - in merito al conseguimento di Cfp (crediti formativi professionali).

In questo articolo vediamo come il **Consiglio Nazionale Ingegneri** si esprime in merito al conseguimento di crediti formativi professionali nell'ambito di convegni, fiere, congressi e dimostrazioni tecniche.

### Crediti formativi ingegneri in convegni e fiere

Convegni e conferenze sono incontri di divulgazione su tematiche attuali di interesse collettivo. Sono da identificare con precisione le parti adibite ad attività formativa. I crediti formativi professionali saranno, infatti, attribuiti unicamente per tali parti (1 ora = 1 Cfp, per un massimo di 3 Cfp/evento). I Cfp sono riconosciuti solo per la presenza all'intera durata del convegno/conferenza e non possono superare i 9 Cfp/anno. Non è previsto un numero massimo di partecipanti. I CV dei relatori non sono obbligatori.

### Leggi anche

#### Crediti formativi ingegneri 2018: ottenere i Cfp con corsi di formazione e seminari

Ingegneria Robotica e dell'Automazione: dove e cosa studiare in Italia, sbocchi lavorativi

Eventi di formazione svolti in manifestazioni fieristiche, mostre convegno o similari, indipendentemente dalle rispettive caratteristiche, sono sempre considerati convegni. È vietato organizzare eventi all'interno di stand di aziende o enti. Per la partecipazione a più convegni promossi all'interno della medesima manifestazione sono riconosciuti al massimo 3 Cfp/giorno. Qualora l'evento formativo sia organizzato da un Provider, la richiesta di riconoscimento dell'evento deve essere inoltrata obbligatoriamente al **Consiglio Nazionale Ingegneri**.

Possono rilasciare Cfp anche soggetti che non siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, previo invio al **Consiglio Nazionale Ingegneri**, con almeno 30 giorni di anticipo sull'inizio dell'evento, di conforme richiesta di riconoscimento.

### Crediti formativi ingegneri e congressi

In caso di congressi nazionali o internazionali o di eventi nazionali di grande rilevanza per il settore, possono rilasciare Cfp anche soggetti organizzatori non preventivamente autorizzati dal **Consiglio Nazionale Ingegneri** ai sensi dell'art. 7 del regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale. La richiesta deve essere trasmessa al **Consiglio Nazionale Ingegneri** con almeno 30 giorni di anticipo sulla data d'inizio dell'evento.

### Crediti formativi ingegneri e dimostrazioni tecniche

Le dimostrazioni tecniche sono presentazioni, classificabili come convegni, di soluzioni tecnico-tecnologiche innovative riguardanti prodotti o servizi, organizzati da aziende produttrici o da rivenditori.

Il riconoscimento di Cfp è così regolamentato: 1 credito formativo professionale = 1 ora evento; massimo 2 Cfp per singolo evento. È vietato lo svolgimento di dimostrazioni tecniche nello stand di un espositore o all'interno di manifestazioni fieristiche/mostre.

Le aziende interessate devono chiedere accreditamento al **Consiglio Nazionale Ingegneri** per l'organizzazione di tali eventi in appositi ambiti tecnologici. L'autorizzazione riguarda solo gli eventi sopra descritti e non è assimilabile all'autorizzazione di cui all'art. 7 del

**Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale. Il riconoscimento dei Cfp è effettuato esclusivamente dal CNI; ad autorizzazione ottenuta, i Cfp sono caricati nell'Anagrafe dai soggetti organizzatori.**